



ORDINE NAZIONALE
DEGLI ATTUARI

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ATTUARI



La flessibilità in uscita tra riduzioni eque e opzione contributiva

Alessandra Morgante
Ordine degli Attuari

Giornata Nazionale della Previdenza

Napoli 12 Maggio 2016



CONSIDERAZIONI PRELIMINALI

QUADRO DI RIFERIMENTO

Attuali requisiti di pensionamento

PROPOSTE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA

Esame di alcune proposte

Analisi e valutazioni

Quadro di ipotesi

Simulazioni per casi tipo

Risultati

CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI



- I requisiti per il pensionamento hanno subito nel tempo un innalzamento che i lavoratori percepiscono ormai come eccessivo
- Il mercato del lavoro è in forte crisi e la disoccupazione giovanile è ai massimi storici
- La possibilità di anticipare il momento del pensionamento è sentita come un'opportunità sia per il singolo lavoratore che per il Paese
- I possibili meccanismi di flessibilità in uscita devono essere strutturati assicurando maggiore libertà di scelta ai singoli lavoratori ma, al tempo stesso, tenendo conto del vincolo di garantire le compatibilità finanziarie complessive
- Le valutazioni di fattibilità e convenienza della flessibilità in uscita devono tener conto anche dei potenziali effetti indiretti che potrebbero generarsi



REQUISITI DI ETÀ E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER IL PENSIONAMENTO

LEGGE n. 214/2011 – articolo 24 (conversione in legge del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI”)

- *Nuovi requisiti di accesso alla pensione*
- *Nuovi criteri di calcolo della pensione I.N.P.S. (contributivo per tutti dall'1.1.2012)*
- *Nuovi criteri per la perequazione automatica delle prestazioni*

QUADRO DI RIFERIMENTO



LEGGE N. 214/2011

requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (commi da 6 a 9): innalzamento del requisito di età per gli uomini a 66 anni dall'1.1.2012 e almeno a 67 anni di età dall'1.1.2021; per le donne a 62 anni all'1.1.2012, crescente successivamente e pari a quello per gli uomini dal 2018

pensionamento anticipato (comma 10): dall'1.1.2012 è consentito il pensionamento anticipato ad età inferiori ai requisiti anagrafici in vigore solo se l'anzianità contributiva è almeno pari a:

- per il 2012 a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne
- per il 2013 a 42 anni e 2 mesi per gli uomini e a 41 anni e 2 mesi per le donne
- dal 2014 a 42 anni e 3 mesi per gli uomini e a 41 anni e 3 mesi per le donne

È prevista una riduzione sulla quota di pensione «retributiva» per chi ha meno di 62 anni di età in misura pari all'1% l'anno per i primi 2 anni e al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo

adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (commi 12 e 13): dall'1.1.2013 tutti i requisiti minimi di età e di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato sono adeguati agli incrementi della speranza di vita con cadenza triennale fino al 2019 e biennale successivamente



REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

1/4

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 - «sistema misto»

Requisito contributivo: almeno 20 anni di anzianità contributiva costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell'AGO, al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

1.1.2016 – 31.12.2017	65 anni e 7 mesi
1.1.2018 – 31.12.2018	66 anni e 7 mesi
Da 1.1.2019	66 anni e 7 mesi*

b) lavoratrici autonome e gestione separata

1.1.2016 – 31.12.2017	66 anni e 1 mese
1.1.2018 – 31.12.2018	66 anni e 7 mesi
Da 1.1.2019	66 anni e 7 mesi*

*da adeguare alla speranza di vita

Napoli, 12 maggio 2016



REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

2/4

- c) lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e alle forme sostitutive e esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap

1.1.2016 – 31.12.2018	66 anni e 7 mesi
Da 1.1.2019	66 anni e 7 mesi*

- d) lavoratori autonomi e gestione separata

1.1.2016 – 31.12.2018	66 anni e 7 mesi
Da 1.1.2019	66 anni e 7 mesi*

*da adeguare alla speranza di vita



REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

3/4

2) Soggetti con primo accredito contributivo dall'1.1.1996 – «sistema contributivo»

- a) Requisito contributivo di 20 anni e requisito anagrafico in vigore per il «sistema misto» se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia);

Oppure

- b) dall'1.1.2016 al 31.12.2018: 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo di pensione. Dal 2019 il requisito di età può variare per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

QUADRO DI RIFERIMENTO



REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ADEGUATI ALLA SPERANZA DI VITA 4/4

Anni	Lavoratori dipendenti settore privato	Lavoratrici dipendenti settore privato
	età	età
2016-2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019-2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021-2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023-2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025-2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027-2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029-2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031-2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033-2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035-2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2037-2038	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2039-2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2049-2050	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2059-2060	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi
2067 -	71 e 3 mesi	71 e 3 mesi



REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

1/4

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 – «sistema misto»

	UOMINI	DONNE
Dal 2016 al 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*da adeguare alla speranza di vita

Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.

Per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età, sulla quota di pensione retributiva relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, si applica una penalizzazione:

- dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
- del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due anni

Tale penalizzazione è sospesa per le pensioni con decorrenza dall'1/1/2015 e fino a quelle per le quali si raggiunge il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017 (art. 1, comma 113, legge n. 190/2014); inoltre la legge n. 208/2015 ha cancellato le penalizzazione delle pensioni con decorrenza precedente l'1/1/2015, senza però restituzione di quanto già trattenuto



REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

2/4

- 2) Soggetti con primo accredito contributivo dall'1.1.1996 – «sistema contributivo»
a) secondo i seguenti requisiti contributivi:

	UOMINI	DONNE
Dal 2016 al 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*da adeguare alla speranza di vita

Per il perfezionamento del requisito contributivo è valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria - mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.



REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

3/4

b) al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico è pari a 63 anni e 7 mesi, in forza dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita.

QUADRO DI RIFERIMENTO



REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA ADEGUATI ALLA SPERANZA DI VITA 4/4

Anni	LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI		Lavoratori e lavoratrici dipendenti privati: <u>ulteriore</u> canale di accesso per i lavoratori neoassunti dall' 1.1.1996 (Uomini e Donne)
	Uomini	Donne	
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima con anzianità ≥ 20 anni e importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale
2016-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019-2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021-2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023-2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025-2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027-2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029-2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031-2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033-2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035-2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037-2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039-2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2049-2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2059-2060	46 anni e 10 mesi	45 anni e 10 mesi	67 anni e 7 mesi
2067 -	47 anni e 6 mesi	46 anni e 6 mesi	68 anni e 3 mesi



1. PROPOSTA «DAMIANO»

In base al disegno di legge presentato nel 2013 dall'On. Damiano e altri deputati, è prevista la possibilità di accesso al pensionamento, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, in maniera flessibile già al compimento del requisito minimo di 62 anni di età e fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo della pensione spettante sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale

È un sistema di penalità e premialità tra i 62 e i 70 anni di età e prevede l'applicazione di una riduzione o di una maggiorazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo

Le percentuali di riduzione/maggiorazione sono contenute nella Tabella A allegata alla al disegno di legge



1. DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO NEL 2013 DA DAMIANO e altri deputati

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

PROPOSTE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA



1. DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO NEL 2013 DA DAMIANO e altri deputati

TABELLA A
(Articolo 1, comma 2)

Età pensionamento effettivo	<u>ANNI DI CONTRIBUZIONE</u>					
	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>
62	-8%	-7,7%	-7,3%	-6,9%	-6%	-3%
63	-6%	-5,7%	-5,3%	-4,9%	-4%	-2%
64	-4%	-3,7%	-3,3%	-2,9%	-2%	-1%
65	-2%	-1,7%	-1,3%	-0,9%	-0,5%	-0,3%
66	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
68	+4%	+4%	+4%	+4%	+4%	+4%
69	+6%	+6%	+6%	+6%	+6%	+6%
70	+8%	+8%	+8%	+8%	+8%	+8%



2. PROPOSTA «BOERI»

In base a quanto desunto dalla stampa, la proposta del Presidente dell'INPS prevede la possibilità di accedere al pensionamento al massimo con 3 anni di anticipo, con un requisito contributivo di almeno 35 anni di versamenti e una penalizzazione sull'importo di pensione variabile in funzione degli anni di anticipo

La penalizzazione è pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e quello corrispondente all'età di vecchiaia in vigore al momento dell'anticipo

In numeri, dati i requisiti e i coefficienti attualmente in vigore, la penalizzazione è la seguente:

- Ø - 3,3% per chi si pensiona con un anno di anticipo
- Ø - 6,3% per chi si pensiona con due anni di anticipo
- Ø - 9,1% per chi si pensiona con tre anni di anticipo

Eccezione: i lavoratori precoci che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni possono accedere a questa forma di pensione anticipata senza taglio dell'assegno



3. ESTENSIONE «OPZIONE DONNA»

1/3

Prevede l'estensione a tutti i lavoratori della cosiddetta «opzione donna» che consente di andare in pensione con il sistema contributivo avendo maturato almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica di almeno 57 anni di età

Tale opzione implica quindi un calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo mediante applicazione delle regole in vigore per il regime sperimentale per le lavoratrici dipendenti ed autonome che optano per il calcolo interamente contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004



3. ESTENSIONE «OPZIONE DONNA»

2/3

Il metodo dell'“opzione donna” prevede un particolare criterio di calcolo del montante dei contributi e dell'anzianità utile che non necessita delle retribuzioni imponibili antecedenti il 1986; in particolare il montante dei contributi è determinato dalla somma di due quote:

Quota a), per i periodi contributivi maturati fino al 31.12.1995

Quota b), per i periodi contributivi maturati successivamente al 31.12.1995



3. ESTENSIONE «OPZIONE DONNA»

3/3

Per la determinazione del montante quota a) occorre:

- determinare il montante medio al 31.12.1995 sulla base degli ultimi anni di versamenti contributivi precedenti la data del 31.12.1995, con un massimo di dieci;
- determinare l'anzianità contributiva complessiva maturata dall'inizio dell'assicurazione fino al 31.12.1995, con l'avvertenza che le anzianità corrispondenti agli anni antecedenti ai dieci vanno opportunamente ponderate in base alle aliquote contributive vigenti anno per anno
- calcolare il montante al 31.12.1995 moltiplicando il montante medio annuo per l'anzianità contributiva complessiva; tale importo deve poi essere rivalutato fino alla data di decorrenza della pensione

Per la determinazione del montante quota b) si applicano gli stessi criteri in vigore per il sistema contributivo (all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995)

Infine, l'importo annuo lordo del trattamento pensionistico è determinato applicando al montante contributivo complessivo, dato dalla somma della Quota a) e della Quota b), il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione



ANALISI E VALUTAZIONI

Su alcuni casi tipo sono state effettuate le seguenti simulazioni:

0. Normativa vigente (in tabella denominata per semplicità: «Vigente»)
1. Proposta Damiano con anticipo di due anni («Damiano - 2») ⁽¹⁾
2. Proposta Damiano con anticipo di quattro anni («Damiano - 4») ⁽¹⁾
3. Proposta Boeri con anticipo di due anni («Boeri - 2») ⁽²⁾
4. Estensione opzione donna («Opzione donna base»)
5. Estensione opzione donna con anticipo di 2 anni («Opzione donna - 2»)
6. Estensione opzione donna con anticipo di 4 anni («Opzione donna - 4»)

(1) La penalizzazione è stata applicata solo sulle quote retributive

(2) La penalizzazione è stata applicata su tutta la pensione, anche se presumibilmente tale proposta prevede la penalizzazione solo sulle quote retributive



ANALISI E VALUTAZIONI

Grandezze determinate nelle simulazioni per ciascun caso tipo

- a) Anno di pensionamento
- b) Età al pensionamento
- c) Anzianità contributiva finale
- d) Prima rata di pensione mensile lorda
- e) Contributi totali
- f) Oneri totali, comprensivi della probabile futura reversibilità
- g) Saldo (contributi totali – oneri totali)
- h) Tasso di sostituzione (prima rata di pensione/ultima retribuzione)



QUADRO DI IPOTESI

- a) Anno di valutazione 2016
- b) Casi tipo riferiti a lavoratori uomini del settore privato
- c) Ingresso in assicurazione a 25 anni di età
- d) Continuità lavorativa e regolarità contributiva fino al pensionamento
- e) Età e anzianità arrotondate ad anni interi
- f) Ricostruzione delle retribuzioni passate e incremento delle retribuzioni future in base a una linea di carriera media con andamento iperbolico e adeguate al costo della vita
- g) Ipotesi di mortalità adeguata con gli incrementi di speranza di vita desunti dalle previsioni ISTAT al 2065 (scenario centrale)
- h) Coefficienti di trasformazione di cui al DM 22/6/2015, in vigore dal 2016 al 2018, adeguati nel tempo con gli stessi incrementi di speranza di vita
- i) Tasso annuo di inflazione futura = 2%
- j) Tasso annuo reale del PIL futuro = 0,5%
- k) Valori espressi in euro 2016 e al lordo della fiscalità



1. SCHEDA CASO TIPO: 30enne

- età al 2016: 30 anni
- anzianità contributiva al 2016: 5 anni
- anno di ingresso in assicurazione: 2011
- retribuzione annua lorda 2016: € 25.000
- anno di pensionamento di vecchiaia con normativa vigente: 2057
- età al pensionamento: 71 anni
- anzianità al pensionamento: 45 anni

Anzianità maturata al 1995: 0 anni



Calcolo pensione INPS con criterio interamente contributivo

N.B. Per questo caso tipo non è stata effettuata la simulazione con l'estensione opzione donna in quanto il calcolo è già tutto contributivo; in alternativa è stata proposta una simulazione con anticipo di 2 anni e penalizzazione della pensione del 4% e una simulazione con anticipo di 4 anni e penalizzazione della pensione dell'8%

PROPOSTE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA



1. VALUTAZIONI CASO TIPO: 30enne

30enne: 5 anni di anz. e retribuzione € 25.000	anno pension.	età al pension.	anz. al pension.	pensione mensile	contributi totali	oneri totali	saldo	tasso di sostituzione
0. VIGENTE	2057	71	45	2.380	517.300	658.300	-141.000	73,8%
1. Damiano -2; NO penalità <i>Variazione (1 / 0)</i>	2055 -2	69 -2	43 -2	2.100 -12%	489.700 -5%	631.500 -4%	-141.800 1%	65,2% -12%
2. Damiano -4; NO penalità <i>Variazione (2 / 0)</i>	2053 -4	67 -4	41 -4	1.860 -22%	462.000 -11%	603.300 -8%	-141.300 0%	57,8% -22%
3. Boeri -2; penalità 6% <i>Variazione (3 / 0)</i> <i>Variazione (3 / 1)</i>	2055 -2 0	69 -2 0	43 -2 0	1.980 -17% -6%	489.700 -5% 0%	593.600 -10% -6%	-103.900 -26% -27%	61,3% -17% -6%
4. Vigente - 2; penalità 4% <i>Variazione (4 / 0)</i> <i>Variazione (4 / 1)</i>	2055 -2 0	69 -2 0	43 -2 0	2.020 -15% -4%	489.700 -5% 0%	606.200 -8% -4%	-116.500 -17% -18%	62,6% -15% -4%
5. Vigente - 4; penalità 8% <i>Variazione (5 / 0)</i> <i>Variazione (5 / 2)</i>	2053 -4 0	67 -4 0	41 -4 0	1.710 -28% -8%	462.000 -11% 0%	555.100 -16% -8%	-93.100 -34% -34%	53,1% -28% -8%



2. SCHEDA CASO TIPO: 40enne

- età al 2016: 40 anni
- anzianità contributiva al 2016: 15 anni
- anno di ingresso in assicurazione: 2001
- retribuzione annua lorda 2016: € 35.000
- anno di pensionamento di vecchiaia con normativa vigente: 2046
- età al pensionamento: 70 anni
- anzianità al pensionamento: 44 anni

Anzianità maturata al 1995: 0 anni



Calcolo pensione INPS con criterio interamente contributivo

N.B. Per questo caso tipo non è stata effettuata la simulazione con l'estensione opzione donna in quanto il calcolo è già tutto contributivo; in alternativa è stata proposta una simulazione con anticipo di 2 anni e penalizzazione della pensione del 4% e una simulazione con anticipo di 4 anni e penalizzazione della pensione dell'8%

PROPOSTE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA



2. VALUTAZIONI CASO TIPO: 40enne

40enne: 15 anni di anz. e retribuzione € 35.000	anno pension.	età al pension.	anz. al pension.	pensione mensile	contributi totali	oneri totali	saldo	tasso di sostituzione
0. VIGENTE	2046	70	44	2.460	553.200	689.100	-135.900	70,0%
1. Damiano -2; NO penalità <i>Variazione (1 / 0)</i>	2044 -2	68 -2	42 -2	2.180 -11%	523.000 -5%	659.000 -4%	-136.000 0%	61,9% -12%
2. Damiano -4; NO penalità <i>Variazione (2 / 0)</i>	2042 -4	66 -4	40 -4	1.920 -22%	492.800 -11%	627.100 -9%	-134.300 +1%	54,7% -22%
3. Boeri -2; penalità 6% <i>Variazione (3 / 0)</i> <i>Variazione (3 / 1)</i>	2044 -2 0	68 -2 0	42 -2 0	2.050 -17% -6%	523.000 -5% 0%	619.500 -10% -6%	-96.500 -29% -29%	58,2% -17% -6%
4. Vigente - 2; penalità 4% <i>Variazione (4 / 0)</i> <i>Variazione (4 / 1)</i>	2044 -2 0	68 -2 0	42 -2 0	2.090 -15% -4%	523.000 -5% 0%	632.600 -8% -4%	-109.600 -19% -19%	59,4% -15% -4%
5. Vigente - 4; penalità 8% <i>Variazione (5 / 0)</i> <i>Variazione (5 / 2)</i>	2042 -4 0	66 -4 0	40 -4 0	1.770 -28% -8%	492.800 -11% 0%	585.900 -15% -7%	-93.100 -31% -31%	50,3% -28% -8%



3. SCHEDA CASO TIPO: 50enne

- età al 2016: 50 anni
- anzianità contributiva al 2016: 25 anni
- anno di ingresso in assicurazione: 1991
- retribuzione annua lorda 2016: € 40.000
- anno di pensionamento di vecchiaia con normativa vigente: 2035
- età al pensionamento: 69 anni
- anzianità al pensionamento: 43 anni

Anzianità maturata al 1995: 4 anni



Calcolo pensione INPS con criterio misto (retributivo e contributivo)

PROPOSTE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA



3. VALUTAZIONI CASO TIPO: 50enne

50enne: 25 anni di anz. e retribuzione € 40.000	anno pension.	età al pension.	anz. al pension.	pensione mensile	contributi totali	oneri totali	saldo	tasso di sostituzione
0. VIGENTE	2035	69	43	2.490	527.000	698.200	-171.200	71,5%
1. Damiano -2; NO penalità	2033	67	41	2.220	497.200	671.200	-174.000	63,7%
<i>Variazione (1 / 0)</i>	-2	-2	-2	-11%	-6%	-4%	-2%	-11%
2. Damiano -4; penalità 2%	2031	65	39	1.970	467.300	640.800	-173.500	56,7%
<i>Variazione (2 / 0)</i>	-4	-4	-4	-21%	-11%	-8%	1%	-21%
3. Boeri -2; penalità 6%	2033	67	41	2.080	497.200	630.900	-133.700	59,9%
<i>Variazione (3 / 0)</i>	-2	-2	-2	-16%	-6%	-10%	-22%	-16%
<i>Variazione (3 / 1)</i>	0	0	0	-6%	0%	-6%	-23%	-6%
4. Opzione donna base; NO penalità	2035	69	43	2.350	527.000	660.700	-133.700	67,6%
<i>Variazione (4 / 0)</i>	0	0	0	-6%	0%	-5%	-22%	-5%
5. Opzione donna - 2; NO penalità	2033	67	41	2.080	497.200	629.000	-131.800	59,7%
<i>Variazione (5 / 0)</i>	-2	-2	-2	-16%	-6%	-10%	-23%	-16%
<i>Variazione (5 / 1)</i>	0	0	0	-6%	0%	-6%	-24%	-6%
6. Opzione donna - 4; NO penalità	2031	65	39	1.840	467.300	596.100	-128.800	52,7%
<i>Variazione (6 / 0)</i>	-4	-4	-4	-26%	-11%	-15%	-25%	-26%
<i>Variazione (6 / 2)</i>	0	0	0	-7%	0%	-7%	-26%	-7%



4. SCHEDA CASO TIPO: 60enne

- età al 2016: 60 anni
- anzianità contributiva al 2016: 35 anni
- anno di ingresso in assicurazione: 1981
- retribuzione annua lorda 2016: € 45.000
- anno di pensionamento di vecchiaia con normativa vigente: 2024
- età al pensionamento: 68 anni
- anzianità al pensionamento: 42 anni

Anzianità maturata al 1995: 14 anni



Calcolo pensione INPS con criterio misto (retributivo e contributivo)

PROPOSTE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA



4. VALUTAZIONI CASO TIPO: 60enne

60enne: 35 anni di anz. e retribuzione € 45.000	anno pension.	età al pension.	anz. al pension.	pensione mensile	contributi totali	oneri totali	saldo	tasso di sostituzione
0. VIGENTE	2024	68	42	2.650	481.700	741.200	-259.500	74,5%
1. Damiano -2; penal. 0,3%	2022	66	40	2.370	451.200	710.500	-259.300	66,4%
<i>Variazione (1 / 0)</i>	-2	-2	-2	-11%	-6%	-4%	0%	-11%
2. Damiano -4; penal. 4,9%	2020	64	38	2.150	420.600	690.600	-270.000	60,8%
<i>Variazione (2 / 0)</i>	-4	-4	-4	-19%	-13%	-7%	+4%	-18%
3. Boeri -2; penalità 6%	2022	66	40	2.270	451.200	681.100	-229.900	63,7%
<i>Variazione (3 / 0)</i>	-2	-2	-2	-14%	-6%	-8%	-11%	-15%
<i>Variazione (3 / 1)</i>	0	0	0	-4%	0%	-4%	-11%	-4%
4. Opzione donna base; NO penalità	2024	68	42	2.350	481.700	655.200	-173.500	65,9%
<i>Variazione (4 / 0)</i>	0	0	0	-11%	0%	-12%	-33%	-12%
5. Opzione donna - 2; NO penalità	2022	66	40	2.070	451.200	621.700	-170.500	58,1%
<i>Variazione (5 / 0)</i>	-2	-2	-2	-22%	-6%	-16%	-34%	-22%
<i>Variazione (5 / 1)</i>	0	0	0	-13%	0%	-12%	-34%	-12%
6. Opzione donna - 4; NO penalità	2020	64	38	1.830	420.600	586.800	-166.200	51,7%
<i>Variazione (6 / 0)</i>	-4	-4	-4	-31%	-13%	-21%	-36%	-31%
<i>Variazione (6 / 2)</i>	0	0	0	-15%	0%	-15%	-38%	-15%



5. SCHEDA CASO TIPO: 65enne

- età al 2016: 65 anni
- anzianità contributiva al 2016: 40 anni
- anno di ingresso in assicurazione: 1976
- retribuzione annua lorda 2016: € 50.000
- anno di pensionamento di vecchiaia con normativa vigente: 2019
- età al pensionamento: 68 anni
- anzianità al pensionamento: 42 anni

Anzianità maturata al 1995: 19 anni



Calcolo pensione INPS con criterio retributivo (contributivo dall'1.1.2012)

PROPOSTE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA



5. VALUTAZIONI CASO TIPO: 65enne

65enne: 40 anni di anz. e retribuzione € 50.000	anno pension.	età al pension.	anz. al pension.	pensione mensile	contributi totali	oneri totali	saldo	tasso di sostituzione
0. VIGENTE	2019	68	42	1.910	477.500	521.400	-43.900	49,8%
1. Damiano -2; penal. 0,3%	2017	66	40	1.760	444.500	513.700	-62.200	45,6%
<i>Variazione (1 / 0)</i>	-2	-2	-2	-8%	-7%	-1%	+58%	-8%
3. Boeri -2; penalità 6%	2017	66	40	1.650	444.500	484.100	-39.600	43,0%
<i>Variazione (3 / 0)</i>	-2	-2	-2	-14%	-7%	-7%	-10%	-14%
<i>Variazione (3 / 1)</i>	0	0	0	-6%	0%	-6%	-43%	-6%
4. Opzione donna base	2019	68	42	2.660	477.500	723.300	-245.800	69,1%
<i>Variazione (4 / 0)</i>	0	0	0	+39%	0%	+39%	+460%	+39%
5. Opzione donna - 2	2017	66	40	2.390	444.500	698.500	-254.000	62,0%
<i>Variazione (5 / 0)</i>	-2	-2	-2	+25%	-7%	+34%	+479%	+25%
<i>Variazione (5 / 1)</i>	0	0	0	+36%	0%	+36%	+267%	-+36%

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI



- ✓ I risultati esposti, essendo riferiti a casi tipo, forniscono indicazioni di massima sull'impatto che le proposte esaminate potrebbero produrre nelle diverse situazioni a seconda delle caratteristiche del lavoratore
- ✓ I risultati ottenuti dipendono, oltre che dalle caratteristiche individuali considerate, anche dal livello effettivo dei parametri degli anni passati e dalle ipotesi formulate per il futuro
- ✓ Riguardo alla ricostruzione delle retribuzioni passate e alla stima di quelle future si sottolinea che ipotesi differenti di carriera (alta, bassa, media) pur producendo importi in valore assoluto ovviamente diversi, conducono a variazioni percentuali simili tra le diverse proposte esaminate
- ✓ L'importo di pensione ottenuto nei diversi casi risulta sempre superiore a tre volte il trattamento minimo INPS; ciò è ovviamente dovuto all'elevata anzianità contributiva e all'ipotesi di continuità contributiva e di costante crescita della retribuzione
- ✓ In conseguenza di quanto sopra, anche il tasso di sostituzione ottenuto a normativa vigente si attesta intorno a livelli superiori al 70% (ad eccezione del 65enne di cui si dirà dopo) ma si riduce mediamente di circa il 12% con anticipo del pensionamento di due anni e di oltre il 20% con quattro anni di anticipo

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI



- ✓ Il «saldo» indicato nelle tavole può essere considerato un indicatore di massima dell'equità attuariale tra contributi versati e prestazioni percepite, sia a livello di singolo lavoratore, sia a livello di confronto tra le diverse proposte
- ✓ Per tutti i casi tipo considerati il saldo è sempre negativo ma emerge una tendenza di maggiore negatività al crescere dell'anzianità pregressa (ad eccezione del 65enne)
- ✓ I casi tipo più anziani (60enne e 65enne) risentono maggiormente dei valori dei parametri effettivi utilizzati; negli anni considerati per i calcoli tali valori hanno infatti presentato una forte variabilità (inflazione e PIL)
- ✓ In particolare il caso del 65enne evidenzia un importo di pensione calcolato con l'opzione donna sensibilmente maggiore dell'importo ottenuto a normativa vigente (sistema retributivo) e un tasso di sostituzione che da circa il 50% a normativa vigente raggiunge quasi il 70% con l'opzione donna



A. PENSIONE CON PRESTITO PENSIONISTICO

Prevede un anticipo sulla pensione per chi è nell'età più prossima al raggiungimento dei requisiti anagrafici necessari. La pensione anticipata si concretizzerebbe con l'uscita dal lavoro tre o quattro anni prima e con una penalizzazione percentuale per ogni anno di anticipo sulla quota di pensione retributiva (2-3% l'anno)

Inoltre la penalità potrebbe essere maggiore (ca. 5-8% l'anno) per le pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo (nel 2016: 1.505 euro mensili)

La «copertura figurativa» potrebbe essere offerta dalle banche e compagnie di assicurazione che potrebbero anche essere coinvolte per finanziare l'anticipo della pensione

La restituzione degli anticipi di pensione sarà a carico del lavoratore, avverrà dal momento del raggiungimento dell'età di vecchiaia mediante decurtazione sulle rate mensili e potrà essere dilazionata in più anni



B. PART TIME AGEVOLATO

1/2

Un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali disciplina le modalità di riconoscimento del part-time agevolato, introdotto da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016: una misura sperimentale che intende promuovere un principio di "invecchiamento attivo", ovvero di uscita graduale dall'attività lavorativa

Proposta destinata ai lavoratori del settore privato che raggiungono entro la fine del 2018 i requisiti per andare in pensione

Prevede una riduzione dell'orario di lavoro, il versamento esentasse dei contributi previdenziali in busta paga e l'accredito dei contributi figurativi al fine di non intaccare la pensione spettante



B. PART TIME AGEVOLATO

2/2

Il passaggio al part-time sarà concordato tra i lavoratori e il datore di lavoro, con una riduzione dell'orario tra il 40% ed il 60%; la durata del contratto deve esser pari al periodo che manca al lavoratore per arrivare alla pensione di vecchiaia

Ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, sarà corrisposta al lavoratore una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'orario non lavorato

Per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, viene riconosciuta al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo da salvaguardare l'intero importo della pensione che decorrerà a seguito del raggiungimento dei requisiti vigenti



REQUISITI

- Uscita consentita non prima di tre anni dal requisito di vecchiaia vigente con almeno 35 anni di contribuzione, eventualmente innalzabili a 37
- Uscita a 65 anni con almeno 20 anni di contribuzione

Possibile adeguamento dei requisiti di pensionamento ogni cinque anni (in luogo dei tre anni e dei due a regime) previo accertamento dell'effettivo miglioramento della speranza di vita sulle tavole ISTAT



ALTERNATIVE DI CALCOLO DELLA PENSIONE IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

- *Criterio 1* : stessa metodologia dell'opzione donna tutto contributivo con i requisiti proposti
- *Criterio 2* : sistema contributivo a partire dall'1.1.1996 per tutti i lavoratori (sia per chi ha anzianità al 31.12.1995 maggiore di 18 anni e sistema "tutto retributivo", sia per chi ha anzianità al 31.12.1995 minore di 18 anni e sistema "misto")
- *Criterio 3* : sia per i "tutto retributivo" sia per chi è nel "misto" calcolo retributivo sulla retribuzione media ottenuta sulle retribuzioni relative all'intera vita lavorativa, rivalutate secondo i coefficienti utilizzati per la quota A
- *Criterio 4* : uscita anticipata solo a chi è in possesso di un montante da previdenza complementare, con le seguenti caratteristiche:
 - ❑ applicare comunque una penalità di uscita (ad esempio 3-4%) per ogni anno di anticipo
 - ❑ opzione tutto contributivo (anche per chi è nel "tutto retributivo" o "misto")

N.B. In tutti i casi la pensione derivante deve essere pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale



C. PROPOSTA DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI DI LUGLIO 2015

3/3

In aggiunta a quanto in precedenza indicato si propone:

- introduzione nel settore pubblico della norma sugli esuberanti esistente per il personale del credito (anticipo fino a cinque anni del pensionamento), con obbligo di assunzione (tramite concorso pubblico) di 1 lavoratore ogni 3 esuberanti
- introduzione di un contributo di solidarietà a carico di tutti i lavoratori (pubblici, privati e autonomi) e pensionati in percentuale del reddito, per la parte eccedente un determinato livello (connesso ad esempio al massimale contributivo)



- q È auspicabile l'introduzione di un meccanismo di flessibilità che va individuato tenendo conto dell'impatto complessivo a medio-lungo termine
- q Anche l'Ordine degli Attuari, come detto, ha elaborato una proposta per la flessibilità in uscita e si è sempre dichiarato disponibile a fornire il proprio contributo tecnico
- q L'anticipo del pensionamento mina l'adeguatezza delle prestazioni di primo pilastro, già in situazione di criticità, comportando ovviamente la riduzione del tasso di sostituzione; è quindi maggiormente indispensabile per il lavoratore aderire prima possibile alla previdenza complementare
- q L'introduzione di meccanismi di flessibilità appare ancor più auspicabile in considerazione dei potenziali effetti indiretti che potrebbero derivarne sul sistema Paese (principalmente per il mercato del lavoro e per le famiglie)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE